

**PRESCRIZIONI A CUI ATTENERSI PER L'UTILIZZO
DEL MARCHIO IPPC/FAO – Standard ISPM 15**

1. La ditta deve utilizzare il marchio IPPC/FAO solo ed esclusivamente per gli imballaggi, costituiti totalmente da legname che sia stato trattato HT conformemente all'ISPM 15/FAO (eventuali parti non trattate possono essere costituite solo da legname che non richiede il trattamento: compensato, truciolare, ecc.).
2. In presenza di legname di diversa categoria presso la ditta, il legname sottoposto a trattamento termico (HT) ed il legname privo di tale trattamento devono essere conservati separatamente, *apponendo apposita segnalazione* (cartellonistica, linee colorate di demarcazione sulla pavimentazione, ecc.) al fine di scongiurare ogni possibile mescolanza.
3. Ogni qualvolta la ditta mette in produzione degli imballaggi in legno utilizzando legname trattato HT, deve darne comunicazione via fax con indicato l'inizio della lavorazione al Servizio Fitosanitario Regionale di Bologna (fax 051-358397) e per conoscenza al Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena (fax 059-221877), indicando il numero dei pezzi che si prevede di produrre. Ogni notifica deve essere numerata progressivamente e gli originali devono essere conservati presso la ditta medesima.
4. Gli imballaggi prodotti devono essere marcati in posizione chiaramente visibile, almeno su due lati opposti, a fuoco o con colore indelebile diverso dal rosso e dall'arancione, riportando i dati relativi al marchio ISPM 15 come dall'allegato n. 1. In caso di casse pieghevoli od altre tipologie di imballaggi smontabili, il suddetto marchio dovrà essere apposto su ogni singolo componente separabile di legno grezzo e comunque secondo le modalità concordate con il Servizio Fitosanitario Regionale.
5. Deve essere tenuta apposita registrazione di carico/scarico (cartacea o informatica) relativa al legno grezzo in ingresso, al legno o agli imballaggi trattati e agli imballaggi marcati e commercializzati. I singoli trattamenti debbono essere identificabili mediante l'attribuzione di uno specifico numero di lotto.
6. Deve essere fornito preventivamente al Servizio Fitosanitario Regionale una copia del/dei modello/i di marchio utilizzato/i.
7. La ditta si dovrà conformare ad ogni altra nuova prescrizione impartita dal Servizio Fitosanitario, a seguito di accordi nazionali od internazionali in materia o in base a quanto riscontrato durante gli eventuali controlli.